

E' IN VIGORE ART. 5
e CAPO V (PESCA SPORTIVA)



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
PESCARA

ORDINANZA N° 50/2000

PICCOLA PESCA PROFESSIONALE

(PESCA DELLE SEPIE - PESCA DELLE LUMACHINE DI MARE - PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE - PESCA SPORTIVA)

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di Pescara:

- VISTI: gli artt. 17, 30, 81 e 223 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTI: gli artt. 15, 19 e 21 della Legge n° 963 del 14 luglio 1965 n° 963, approvato con D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica - 18 marzo 1983, n° 219;
VISTE: le Leggi 11 febbraio 1971, n° 50 e 6 marzo 1976 n° 51 e successive modificazioni disciplinanti l'attività del diporto nautico;
VISTO: il Decreto Ministeriale del 20 ottobre 1986 "Disciplina della pesca subacquea professionale" come modificato dal Decreto Ministeriale del 5 maggio 1987;
VISTO: il Decreto Ministeriale 1° giugno 1987, n° 249 "Norme per la pesca subacquea professionale, per la salvaguardia e la sicurezza dei Pescatori Subacquei";
VISTA: la Circolare n° 6227201 in data 23 luglio 1987 della Direzione Generale della Pesca Marittima;
VISTO: il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 531 "Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca";
VISTO: il Decreto Ministeriale 31 novembre 1996 del Ministero delle risorse Agricole, Alimentari e Forestali, relativo alla "Disciplina della pesca delle lumachine di mare";
VISTO: il Decreto Ministeriale 10 aprile 1997 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali relativo alla "Disciplina della pesca dei mitili da parte dei pescatori sportivi";
RITENUTO NECESSARIO: unificare le disposizioni concernenti la piccola pesca professionale e riordinare le norme relative alla pesca subacquea professionale e alla pesca sportiva;
VISTO: il Verbale della riunione della Commissione Consultiva Locale della Pesca Marittima tenutasi il giorno 26 giugno 2000;
VISTA: la precedente Ordinanza n° 112/1998 in data 23 ottobre 1998;
VISTA: la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il sistema sanzionatorio delle contravvenzioni punibili con ammenda.

ORDINA

CAPO I°
PICCOLA PESCA PROFESSIONALE
Norme di carattere generale

Articolo 1

Nelle acque del Compartimento Marittimo di Pescara la pesca professionale, per le parti non regolamentate da norme di carattere generale, è svolta con l'osservanza delle seguenti norme che integrano le disposizioni vigenti in materia di pesca.

Articolo 2

Tutti gli attrezzi di cui al sistema "attrezzi da posta" (reti da posta, nasse, cestelli, cogolli, bertovelli e similari) e "palangari", devono essere posizionati ad una distanza superiore a 300 (trecento) metri dalla costa, distanza che sarà di metri 500 (cinquecento) durante il periodo estivo (periodo di vigenza dell'Ordinanza balneare).

Articolo 3

Gli attrezzi di cui al precedente articolo 2 devono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti sormontati da una bandierina di colore giallo, aventi dimensioni non inferiori a 20x30 centimetri, distanti tra loro non più di 200 (duecento) metri, visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio, segnalati rispettivamente con delle bandierine in orario diurno e appositi famali, in orario notturno.

Le bandierine devono riportare la lettera "P" (professionale), il nominativo ed il numero dell'unità da pesca.

Al di sotto del galleggiante dovrà essere posta un'asta rigida di almeno 2 (due) metri, trattenuta da un cavo piombato di lunghezza non inferiore a 3 (tre) metri, al fine di evitare ogni inconveniente alle eliche delle unità che si trovassero a transitare in prossimità dei segnali.

Articolo 4

Tutti gli attrezzi fissi da pesca devono essere calati a distanza di almeno 200 (duecento) metri da altri segnali di pesca.

Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, è consentita, per ciascuna unità da pesca, la posa su uno o più allineamenti, paralleli alla costa, mantenendo una distanza verticale tra gli stessi di 50 (cinquanta) metri ed una distanza orizzontale di 100 (cento) metri tra i segnali di cui all'art. 3, onde consentire in sicurezza la navigazione e l'esercizio dell'attività di pesca da parte di altri natanti.

Articolo 5 → OK

Fermo restando le limitazioni di distanza dalla costa o da altri segnali di pesca di cui ai precedenti articoli 3 e 4, l'uso degli attrezzi di pesca in questione è vietato, per motivi di sicurezza:

- all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio comprese in un raggio di metri 1000 (mille) dall'imboccatura dei porti o dagli ancoraggi;
- a distanza inferiore a metri 600 (seicento) dalle opere portuali esterne;
- a distanza inferiore a metri 1000 (mille) dalla foce dei fiumi e dei fossi;
- ad una distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dalle piattaforme di perforazione e dagli impianti fissi di acquacoltura e miticoltura;
- nella zona acquedottistica destinata a punto di fonda delle navi di cui all'Ordinanza n° 55/96 in data 31.12.1996 di questa Capitaneria di Porto;
- nella zona posta in prossimità della diga foranea del porto di Pescara, così come individuata nell'Ordinanza n° 5/98 in data 27.01.1998 di questa Capitaneria di Porto.

- ... nella zona riservata al transito delle navi di cui al Regolamento degli accosti del porto di Pescara approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n° 49/98 in data 11.06.1998 di questa Capitaneria di Porto;
- a) -- in generale, in prossimità delle opere foranee nonché in tutte le altre zone ove la pesca è vietata da ordinanze locali, per il periodo di vigenza delle stesse.

CAPO II° PESCA DELLE SEPIE

Articolo 6

Nel Compartimento Marittimo di Pescara la pesca delle sepie (*Sepia Officinalis*) è consentita alle seguenti condizioni:

A. LIMITI TEMPORALI

- La pesca delle sepie con attrezzi tipo nasse è consentita dal 15 marzo al 30 settembre di ogni anno;
- La pesca delle sepie con reti da posta del tipo "tramaglio" è consentita dal 15 marzo al 30 giugno di ogni anno;
- L'attività di pesca sopra descritta è consentita dalle ore 05.00 sino al tramonto di ogni giorno, fatte salve ulteriori limitazioni previste da altre norme di legge.

B. LIMITE MASSIMO DI NASSE IMPIEGABILI

- È consentito l'impiego di un massimo di 300 (trecento) nasse per imbarcazione da pesca.

Articolo 7

Le nasse dovranno essere salpate non prima del 30 settembre di ogni anno.

Articolo 8

I titolari di imprese di pesca che effettuano la pesca delle sepie dovranno presentare a questa Capitaneria di Porto, anche per il tramite dell'Ufficio d'iscrizione dell'unità da pesca, una dichiarazione statistica mensile come da modello allegato alla presente Ordinanza (allegato 1).

CAPO III° PESCA DELLE LUMACHINE

Articolo 9

A. LIMITI TEMPORALI:

- L'attività di pesca di cui al presente capo è consentita, fatti salvi ulteriori divieti prescritti da altre norme di legge, dal 15 ottobre al 31 maggio di ogni anno.

B. QUANTITATIVO MASSIMO PESCABILE:

- Quantitativo massimo giornaliero di 100 (cento) Kg. Per unità con una sola persona di equipaggio, con una tolleranza di ulteriori 50 (cinquanta) Kg. Per ogni membro dell'equipaggio in più.
- È consentito l'impiego di un massimo di 500 (cinquecento) cestini da pesca per ogni imbarcazione.

Articolo 10

In tutto il Compartimento Marittimo di Pescara è adottato, per la cernita delle lumachine, un setaccio con maglia quadrata di lato non inferiore a 12 (dodici) mm. o con distanza tra i fori non inferiore a 9 (nove) mm.

Articolo 11

In tutto il Compartimento Marittimo di Pescara è fatto assoluto divieto di effettuare la setacciatura delle lumachine lungo le spiagge e nei porti. Tale operazione deve essere effettuata nella zona di pesca o in caso di avverse condizioni meteorologiche sulle motobarche addette alla pesca con l'obbligo di rigettare in mare le lumachine inferiori a 20 mm.

Articolo 12

I titolari di imprese di pesca che effettuano la pesca delle lumachine dovranno presentare, a questa Capitaneria di Porto anche per il tramite dell'ufficio d'iscrizione dell'unità da pesca, una dichiarazione statistica mensile come da modello allegato alla presente Ordinanza (allegato 2).

CAPO IV° PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE

Articolo 13

**CAPO IV ABROGATO
CON ORD. 77/13**

La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca oltre che per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei.

• Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi similari ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente e, per ogni singolo mezzo nautico, di un autorespiratore ad aria di capacità non superiore a 10 (dieci) litri dotato di erogatore, fermo restando il divieto di servirsi per l'esercizio della pesca subacquea.

• La pesca subacquea professionale, con l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione, può essere esercitata utilizzando soltanto coltelli, retini e rastrelli normali.

• Durante l'attività di pesca subacquea, il pescatore deve essere costantemente seguito a bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

• Le bombole utilizzate per l'attività di pesca professionale con l'ausilio di autorespiratori debbono essere conformi alle norme contenute nel Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 maggio 1978 e successive modificazioni.

Le sistemazioni che forniscono l'aria per la respirazione dei pescatori subacquei professionali legati all'imbarcazione da "cordone ombelicale" devono essere ritenute idonee dal Registro Italiano Navale e devono avere le caratteristiche indicate nel D.M. 20 ottobre 1986, come modificato dal D.M. 2 maggio 1987.

Articolo 14

Compartimento Marittimo di Pescara è consentita l'attività di soli pescatori subacquei professionali, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 20 ottobre 1986, come modificato dal D.M. 2 maggio 1987, e forniti di autorizzazione rilasciata da questa Capitaneria di Porto.

Articolo 15

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, il richiedente deve presentare istanza in bollo corredata da:

- Documento comprovante l'iscrizione nel Registro dei Pescatori Professionali;
- Certificato medico rilasciato dal Medico di Porto o, in sua assenza, da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo di Pescara, attestante il possesso dei requisiti fisici indicati nella scheda allegata al D.M. 20 ottobre 1986, come modificato dal D.M. 2 maggio 1987; nel caso di autorizzazione alla pesca subacquea professionale con il limite massimo di immersione a 20 (venti) metri, il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti fisici indicati nel predetto decreto ministeriale, esclusi quelli di cui ai punti 11, 13b), c), d), e), f), g), h), i), nonché sostenere un colloquio finale;
- N° due fotografie di cui una autenticata.

Articolo 16

L'esercizio della pesca subacquea, oltre che nelle zone indicate nell'articolo 5 della presente Ordinanza, è vietata:

- a) A distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- b) A distanza inferiore a 100 (cento) metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- c) A distanza inferiore a 100 (cento) metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) In zone di mare ci regolare transito per l'uscita e l'entrata nei porti;
- e) Dal tramonto al sorgere del sole.

Articolo 17

- Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera di segnalazione deve essere issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del mezzo di appoggio o del galleggiante di segnalazione.

CAPO V° PESCA SPORTIVA

Articolo 18

La pesca sportiva nel Compartimento Marittimo di Pescara può essere effettuata con i seguenti attrezzi individuali:

- a) Coppo o bilancia di lato non superiore a 6 (sei) metri;
- b) Giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 (sedici) metri;
- c) Lenze fisse quali canne, non più di 5 (cinque) per ogni pescatore sportivo, a non più di 3 (tre) ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di 6 (sei) ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
- d) Lenze da traino ci superficie e di fondo e filaccioni;
- e) Nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canne per cefalopodi;
- f) Parangali fissi o levanti per un numero complessivo di ami non superiore a 200 (duecento) per ciascuna imbarcazione, indipendentemente dal numero delle persone presenti a bordo;
- g) N° 2 (due) nasse per imbarcazione qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- h) Senza l'uso di fonti luminose, ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea e di una lampada nella pesca con la fiocina.

Articolo 19

Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto di cui alle Leggi 11 febbraio 1971, n° 50 e 6 marzo 1976, n° 51, come successivamente modificate ed integrate.

Articolo 20

E' vietato l'esercizio della pesca sportiva nei luoghi di cui all'articolo 5 della presente Ordinanza.

Le bandierine ed i galleggianti di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza devono riportare la lettera "S" (sportivo), il nominativo ed il numero dell'unità da diporto, se si tratta di unità iscritta.

Articolo 21

E' vietato l'esercizio della pesca sportiva ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle unità in attività di pesca professionale.

Articolo 22

La pesca delle seppie con attrezzi tipo nasse è consentita dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno. Le nasse dovranno essere salpate entro il 15 luglio di ogni anno.

Articolo 23

L'esercizio della pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione per i quali è consentita l'utilizzazione esclusivamente per finalità diverse dalla pesca.

Ai pescatori sportivi è vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei.

Articolo 24

Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente e, per ogni singolo mezzo nautico, di un autorespiratore ad aria di capacità non superiore a 10 (dieci) litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.

Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito a bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza, in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

esercizio della pesca subacquea, oltre che nelle zone indicate nell'articolo 5 della presente Ordinanza, è vietata:

- a) A distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- b) A distanza inferiore a 100 (cento) metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- c) A distanza inferiore a 100 (metri) dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) In zone di mare ci regolare transito per l'uscita e l'entrata nei porti;
- e) Dal tramonto al sorgere del sole.

Articolo 26

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con strisce diagonali bianche, visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri; se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera di segnalazione deve essere issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del mezzo di appoggio o del galleggiante di segnalazione.

Articolo 27

E' vietato il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

Articolo 28

L'Ordinanza n° 112/98 in data 23 ottobre 1998 è abrogata.

Articolo 29

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 27 della Legge 14 luglio 1965, n° 963 e successive modificazioni e dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 30

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. =

Pescara, 5 luglio 2000

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP) Ugo d'ATRI

*L'originale è stato firmato dal Capo del Compartimento Marittimo e
Comandante del Porto di Pescara*

IL CAPO SEZIONE PESCA
Aiutante (Np) Paolo PERINI